

COMUNE DI BALSORANO

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 69 DEL 28
DICEMBRE 1999

TITOLO I° ELEMENTI COSTITUTIVI

Art 1 DENOMINAZIONE

1. Il Comune di Balsorano è Ente Locale autonomo secondo i principi della Costituzione e della Legge.
2. Il Comune rappresenta e tutela gli interessi della Comunità insediata sul proprio territorio e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e civile.
3. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato.
4. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
6. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
7. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2 TERRITORIO, SEDE E STEMMA

1. Il Comune di Balsorano si trova ad una altitudine di mt. 330 s.l.m.. Il territorio del Comune ha una estensione di Kmq. 64 ed è così delimitato:
 - a nord con i Comuni di San Vincenzo Valle Roveto;
 - a sud con i Comuni di Pescosolido e Sora;
 - a ovest con i Comuni di Sora - Veroli e San Vincenzo Valle Roveto;
 - a est con i Comuni di San Vincenzo Valle Roveto - Collelongo - Villavallelongo - Pescosolido;
2. Il Comune consta delle seguenti Frazioni e/o Località abitate così come individuate ai sensi dell'art.9 della legge 24.12.1954, n° 1228:
 - Le Fosse;
 - Le Fonti;
 - Collepiano;
 - Macchia a Fiume;
 - Case Cipriani;
 - Scattimpiane;
 - Case Alfonsi;

- Case Giovannangeli;
 - Fonte Cianfarani;
 - Case Catena;
 - Case Marconi;
 - Case Pistola;
 - Case Giovannone;
 - Balsorano Vecchio;
 - Ponte Collepiano;
 - Case Norcia;
 - Fossato di Sasso;
 - Pelagalli;
 - Noce Grande;
 - Casino Villa;
 - Collecstagno;
 - Ridotti (Case Castella - Case Martinelli - Case Chiesa - Case Colaucci - Case Natale - Case Valentini - Case Ortè - Case Paglicce - Località S. Iorio - Case Cerroni).
3. La sede del Comune è in Balsorano, Piazza Baldassarre: Presso di esso si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
 4. Possono essere istituite, con deliberazione del Consiglio Comunale, delegazioni nelle Frazioni.
 5. Il Comune di Balsorano ha un proprio Stemma, che riproduce negli atti con stampa e con appositi sigilli ed ha un proprio Gonfalone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, che può essere esibito nelle pubbliche manifestazioni solo se accompagnato dal Sindaco o suo delegato.

ART. 3 FINALITA'

1. Il Comune di Balsorano fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti I cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.
3. Provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali ed alla organizzazione e svolgimento della propria attività nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e dello Statuto.
4. Persegue e promuove una organica politica comunale e sovracomunale di assetto, utilizzazione ed organizzazione del territorio e fruizione delle risorse, mirate alla crescita socio – economica.
5. Promuove la Pari Opportunità tra donne e uomini, salvaguarda i diritti del bambino e dell'anziano, favorisce la collaborazione tra Enti Locali Europei.

ART. 4 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED URBANISTICO

1. Il Comune di Balsorano cura la conservazione e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, artistiche e culturali presenti sul proprio territorio.
2. Il Comune, d'intesa con I Comuni limitrofi e con la Comunità Montana, promuove una organica politica di aggregazione, al fine di inserire il proprio territorio, anche attraverso le

fusioni e le unioni previste dagli Artt. 11 e 26 della Legge 08.06.1990 n° 142, in una dimensione idonea a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale.

3. Il Comune concorre, inoltre:

- a) alla formazione del piano di assetto territoriale provinciale e dei programmi pluriennali di sviluppo;
- b) alla predisposizione del programma regionale di cui al secondo comma dell'art. 11, legge 142/90;
- c) alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni provvedendo, di concerto con gli altri Enti Locali, alla loro specificazione ed attuazione (art. 3, comma 5, Legge 142/1990);
- d) alla formazione, nei modi stabiliti dalla legge, del piano di sviluppo socio - economico della Comunità Montana.

ART. 5

METODI DI INTERVENTO

1. Per il conseguimento delle sue finalità il Comune di Balsorano assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi ed I criteri della propria azione mediante piani e programmi generali e settoriali.

ART. 6

CONSORZI E/O UNIONI DI COMUNI

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, consorzi e/o Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO 2°

FUNZIONI

ART. 7

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge Statale o Regionale, secondo le rispettive competenze.

ART. 8

FUNZIONI STATALI

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di Stato Civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

ART. 9

METODO OPERATIVO

1. Il Comune per il perseguimento dei propri fini elabora, adotta e realizza programmi a breve, medio e lungo termine, ricerca e promuove la collaborazione di altri Enti Pubblici, dei cittadini, delle Associazioni Sindacali e Professionali ed in genere di tutte le forze economiche e sociali presenti ed operanti nel suo territorio.

ART. 10 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Il Comune esercita le proprie funzioni e quelle attribuitegli dallo Stato e dalla Regione, attuando, ove possibile, le migliori forme di cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.
2. Il Comune, per una migliore qualità ed economicità dei servizi, può delegare funzioni proprie alla Comunità Montana della quale fa parte.

ART. 11 PROGRAMMI SOVRACOMUNALI

1. Il Comune partecipa alla determinazione dei contenuti e degli obiettivi dei piani e dei programmi di sviluppo regionale e collabora all'attuazione di questi con propri programmi secondo le direttive ed i principi delle leggi regionali.
2. Nella pianificazione territoriale, il Comune collabora alla elaborazione dei piani regionali, provinciali e della Comunità Montana e ne attua i contenuti e gli obiettivi con propri piani di intervento.

ART. 12 I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallo stesso, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o nell'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, a mezzo di eventuali altre tipologie determinate dalla legge.
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

ART. 13 LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e la efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
 - a) Le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
 - b) I consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o altri Enti Locali diversi;
 - c) Gli accordi di programma.
3. Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano sempre al Consiglio Comunale.

ART. 14
REGOLAMENTI

1. Il Consiglio Comunale adotta appositi regolamenti per il migliore esercizio delle funzioni e per l'attuazione dei principi fissati con il presente Statuto.
2. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
4. I regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo la deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge.
3. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione, entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

TITOLO 3°
CAPO 1°
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 15
FORME ASSOCIATIVE E ALBO

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione Locale anche su base di quartiere e di Frazione.
2. Il Comune istituisce un Albo, degli organismi e delle forme associative operanti nel territorio comunale da aggiornare periodicamente.
4. Il Regolamento disciplina in dettaglio tali istituti di partecipazione.

ART. 16
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

1. Il Comune promuove e valorizza le associazioni libere e volontarie che si costituiscono tra i propri cittadini e che hanno finalità di prestazione di opere gratuite in finalità socialmente utili.
2. In particolare promuove e sostiene le associazioni tra gli anziani, gli handicappati, i giovani, le associazioni femminili, culturali e sportive, gli istituti di promozione e valorizzazione del territorio, del patrimonio artistico e culturale del Comune, le associazioni di ricerca e promozione dei vari settori dell'economia locale.
3. Con apposito Regolamento sono stabilite le modalità per l'erogazione di contributi a favore delle suddette associazioni ed istituti.

ART. 17
PARTECIPAZIONE ATTIVA

1. Tutte le associazioni, liberamente costituitesi, hanno il diritto di presentare proposte e programmi in relazione ai settori di appartenenza.
2. A tal uopo le associazioni dovranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, depositare presso la Segreteria Comunale l'elenco di tutti gli associati.
4. Eventuali proposte da sottoporre alla valutazione dei competenti organi comunali debbono essere redatte sotto forma di verbale dell'assemblea degli associati e presentate alla segreteria comunale.

ART. 18
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il Comune di Balsorano istituisce l'albo delle organizzazioni di volontariato al quale potranno iscriversi coloro che prestano opera gratuita in attività socialmente utili.
2. Le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'albo, sono demandate ad apposito regolamento.

ART. 19
REFERENDUM

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa, sono ammesse l'indizione e l'attuazione di referendum tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale, con le seguenti limitazioni:
 - a) il referendum non è ammesso per le attività di mera esecuzione degli organi statali e regionali;
 - b) non è ammissibile un quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo;
 - c) il referendum non è ammesso in materia di tributi locali ed atti di Bilancio;
 - d) non è ammissibile il quesito che contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
2. Il Consiglio Comunale di propria iniziativa o su richiesta di un numero di cittadini residenti, almeno pari al 15% degli iscritti nelle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della richiesta stessa, su problemi locali di interesse generale e di particolare rilevanza può decidere di sentire la Comunità, i vari organismi associativi ed enti operanti e presenti nel territorio comunale.
3. Per la raccolta delle firme, i promotori, in numero non inferiore a 10, devono produrre al Sindaco istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario.
5. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
4. Le consultazioni e i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e comunale.

ART. 20
ASSEMBLEA CIVICA

1. E' convocata l'assemblea civica su motivata richiesta sottoscritta da non meno di 100 elettori, su analoga richiesta di almeno 8 consiglieri o su determinazione del Sindaco, per discutere gli argomenti riguardanti la generalità dei cittadini.
2. Le richieste, accompagnate da un chiaro ordine del giorno, devono essere depositate nella segreteria comunale e, a cura del Segretario, immediatamente comunicate al Sindaco.
3. Il Sindaco fissa il giorno e l'ora in cui dovrà tenersi l'assemblea.
4. In ogni caso e salvo motivate ragioni la seduta dovrà tenersi entro 30 giorni dal deposito della richiesta.
5. Del provvedimento sindacale che fissa la convocazione e dell'ordine del giorno dell'assemblea è data adeguata pubblicità mediante affissione, almeno 7 giorni prima dell'adunanza, di apposito avviso nell'albo comunale e nei principali esercizi pubblici e luoghi di ritrovo, secondo consuetudine.
6. L'Amministrazione comunale è impegnata a curare l'esperimento delle cennate forme di pubblicità ed a fornire la disponibilità della sala delle adunanze consiliari, onde permettere il regolare svolgimento dell'assemblea.

7. L'assemblea civica, alla quale ha diritto di partecipare liberamente ogni cittadino, si riunisce per discutere gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno sotto la presidenza del Sindaco o di suo delegato.
8. Non può tenersi assemblea civica nel periodo successivo alla pubblicazione di decreti di convocazione di comizi elettorali relativi a tutte le elezioni che coinvolgono il corpo elettorale comunale e sino al decimo giorno successivo al completamento delle operazioni elettorali stesse.
9. Non può tenersi assemblea civica nei 30 giorni antecedenti allo svolgimento delle operazioni referendarie di ogni tipo, interessanti il corpo elettorale comunale, e sino al decimo giorno successivo al compimento delle relative operazioni.
10. Non può tenersi assemblea civica sotto l'egida o il patrocinio di partiti politici e delle loro organizzazioni o al fine di promuovere iniziative di tali soggetti.
11. Apposito regolamento consiliare detterà l'ulteriore disciplina dell'istituto.

ART. 21 PARTECIPAZIONE

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione è disciplinata dalla legge, il Comune, gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'Ufficio e il Funzionario del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
5. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa.

ART. 22 DIRITTO DI ACCESSO

1. E' garantita la libertà di accesso dei cittadini agli atti dell'Amministrazione.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste nell'apposito regolamento.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
4. Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 23 VISIONE DEGLI ATTI

1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione di tutti gli atti e provvedimenti adottati dagli organi comunali nei modi e nei termini che sono disciplinati nell'apposito regolamento.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima conoscibilità degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n° 241.

ART. 24 ATTI SOTTRATTI

1. Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.
2. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti e documenti non sottratti all'accesso.

ART. 25 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Sono ammesse istanze, petizioni, proposte da parte di cittadini o di associazioni ed istituti di cui al precedente art. 16 con l'obbligo di presentazione in forma scritta, con sottoscrizione dei proponenti e con l'indicazione, nel caso di pluralità di firmatari, del soggetto referente cui inviare le comunicazioni.
2. L'istanza, petizione o proposta è indirizzata al Sindaco che, provvede, secondo la natura delle questioni sollevate:
 - a) ad assegnare gli atti propositivi ricevuti all'ufficio o servizio competente per materia che provvede all'istruttoria. Nel provvedimento di assegnazione viene fissato congruo termine entro il quale l'ufficio è tenuto a concludere l'istruttoria ed a comunicare gli esiti al Sindaco ai fini dell'adozione di tutti gli atti conseguenti;
 - b) a riferire alla Giunta, per l'adozione di eventuali misure o indirizzi;
 - c) a richiedere agli interessati i chiarimenti e gli elementi integrativi ritenuti necessari;
 - d) a disporre, con immediatezza, il diniego o l'accoglimento.
3. In ogni caso se i firmatari dell'istanza, petizione o proposta siano altre 100 o comunque non inferiori al trenta per cento se residenti nella sola frazione interessata, l'oggetto dell'istanza, petizione o proposta viene iscritto all'ordine del giorno dell'Organo competente.
4. In tal caso, nel corso della trattazione dell'oggetto, può essere sentito un rappresentante dei firmatari.
5. Le risposte agli interessati dovranno essere fornite entro 30 giorni.
6. E' fatto obbligo entro il termine di cui al comma precedente di comunicare al firmatario o al referente dei presentatori le motivazioni nel caso di negato accoglimento dell'istanza, petizione o proposta.

ART. 26
COMUNITA' GARANTE

1. La comunità è garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione locale.
2. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
3. L'elettore che intende promuovere l'azione di cui sopra, può, se lo ritiene opportuno, proporre al Consiglio Comunale il suo intendimento con apposita motivata istanza.
4. Ogni cittadino che, per qualsivoglia motivo, venga a conoscenza che si sta per compiere un reato da parte degli Amministratori o dei pubblici dipendenti nei suoi confronti o di qualsiasi altro cittadino, ha il dovere di segnalare tale circostanza alle autorità competenti o agli organi comunali, affinché ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, possa intervenire perché non si realizzi il fatto criminoso.

CAPO 2°
DIFENSORE CIVICO

ART. 27
COMPITI

1. IL Difensore Civico , che è garante del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica Amministrazione Comunale, tutela i cittadini contro i comportamenti attivi ed omissivi dell'Amministrazione ed opera per rimuovere gli elementi ostativi al regolare svolgimento delle pratiche.
2. IL Comune di Balsorano, tenuto conto delle ridotte dimensioni delle Amministrazioni locali dell'intero comprensorio rovetano, si impegna perché l'Ufficio di Difensore Civico sia istituito a livello della Comunità Montana, al fine di meglio garantirne prestigio, autorevolezza, economicità ed efficienza funzionale.
3. IL Consiglio Comunale si riserva di designare uno dei candidati che formeranno la rosa dalla quale il Consiglio comunitario dovrà prescegliere il titolare dell'Ufficio.
4. L'Amministrazione Comunale concorrerà, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, nelle forme e nei modi che saranno disciplinati con successivi atti, alla disciplina specifica della nomina, delle attribuzioni e delle prerogative dell'Ufficio, delle forniture dei mezzi e delle risorse necessarie al funzionamento dell'Ufficio.

TITOLO IV
ORGANI ELETTIVI

ART. 28
ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO 1°
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 29
ELEZIONE - DURATA - NUMERO CONSIGLIERI - PRESIDENZA

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
2. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. I Consiglieri Comunali hanno il diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro Aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.
4. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
6. Hanno inoltre il diritti di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco e in caso di assenza dal Vice Sindaco.

ART. 30
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno commissioni consiliari assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti.
2. Il Consiglio può istituire, oltre a commissioni consiliari permanenti, anche commissioni speciali con funzioni conoscitive, di controllo o di garanzia ed in tal caso la Presidenza delle stesse verrà attribuita all'opposizione.
4. Le funzioni delle commissioni, la loro organizzazione e le forme di pubblicità dei loro lavori sono disciplinati dal regolamento.

ART. 31
ATTRIBUZIONI

1. Spetta al Consiglio Comunale la nomina, la designazione e la revoca dei consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi ed enti, di qualsiasi natura, sia comunali che sovracomunali, ferme restando le riserve previste dalla legge a tutela delle minoranze.
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indicherà altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. IL Consiglio adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e particolarmente dall'art. 32 della legge 8.6.90 n°142 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, fatta eccezione per le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro 60 giorni dall'adozione a pena di decadenza.

ART. 32 CONVOCAZIONI

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Se lo richiede un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Per le iscrizioni all'ordine del giorno i richiedenti sono tenuti a depositare presso la Segreteria del Comune, che ne deve accertare la regolarità, le proposte di deliberazione con gli eventuali documenti necessari al compimento degli atti proposti. In mancanza la richiesta è improponibile.
3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal neo - Sindaco entro il termine di giorni 10 dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione per effettuare la convalida che deve precedere qualsiasi altra deliberazione (Art.1 legge 415/93).
4. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza nei casi di sessione ordinaria;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza nei casi di sessione straordinaria;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
5. Sono di sessione ordinaria le adunanze nelle quali si discutono il Bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo.
6. Qualora la prima seduta del Consiglio sia andata deserta, la notifica ai Consiglieri assenti deve essere effettuata almeno 24 ore prima della data di convocazione della seconda seduta.
7. Il Consigliere Comunale deve, entro 10 giorni dalla convalida, provvedere a comunicare all'Ufficio di Segreteria il domicilio presso il quale, all'interno del territorio Comunale, dovrà ricevere le comunicazioni inerenti alla propria carica.
8. In caso di omissione al predetto adempimento, gli avvisi verranno affissi all'Albo Pretorio, ai sensi dell'Art. 143 c.p.c.

ART. 33 ADUNANZA

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con al presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 34 GRUPPI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno i gruppi consiliari ai quali è demandata la nomina dei capigruppo.
2. Il gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri.
3. Coloro i quali dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo oppure risultano essere unici eletti in rappresentanza di una lista o di un partito politico, hanno la facoltà di costituire un gruppo misto, qualora ne ricorrano i presupposti.
4. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti è ammessa la facoltà di costituire autonomo gruppo consiliare anche a coloro che risultino essere unici eletti in rappresentanza di una lista.

ART. 35 I CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separata deliberazione, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'Art. 39, comma 1, lett. b), n. 2) della legge 142/90.
3. Le modalità di iniziativa e di accesso del Consigliere Comunale sono disciplinate dal Regolamento.
4. Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire ai Consiglieri Comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione Amministrativa, a condizione che gli stessi non abbiano comunque rilevanza esterna.

ART. 36 VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese.
2. Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni che comportino apprezzamenti o giudizi su persone nonché le deliberazioni relative a nomine o incarichi professionali.
3. Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di astenersi dal voto e dalla discussione e di allontanarsi dall'aula ove si tratti di deliberazioni o comunque di atti che riguardano, in modo diretto e specifico, interessi propri del coniuge, di loro ascendenti e di loro parenti entro il quarto grado.
4. In caso di atti di portata generale e comunque scindibili, si procede ove possibile nel caso di cui al comma precedente a discussioni e votazioni separate.
5. Ove il Segretario Comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un consigliere nominato dal Presidente.

6. I verbali sono sottoscritti da Presidente e dal Segretario Comunale.

ART. 37 CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'Art. 72, comma 4° del T.U. approvato con D.P.R. 570/60 con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti, per Consigliere anziano si intende quello più anziano di età.

ART. 38 SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'Art. 39 della legge 8 Giugno 1999, n° 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO 2° GIUNTA COMUNALE

ART. 39 COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 6 Assessori, dei quali uno potrà essere nominato fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice - Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. In caso di dimissioni, revoca da parte del Sindaco o cessazione dall'Ufficio per altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
4. I componenti della giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Al Sindaco e agli Assessori spetta una indennità di carica nei termini stabiliti dalla legge.

ART. 40 COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalla legge e dai Regolamenti Statali e Regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla leggi o dal presente Statuto,

- del Sindaco, del Segretario o dei responsabili degli Ufficio e dei servizi, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.
4. In assenza del Sindaco e del Vice - Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età tra quelli che sono Consiglieri Comunali.
 5. E' altresì di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei Regolamenti sull'organizzazione degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
 6. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri in carica e con la maggioranza assoluta dei voti validi.
 7. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
 8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ma, se invitati dal Presidente, ad esse possono partecipare, senza diritto di voto, funzionari, tecnici ed esperti esterni per riferire su affari da trattare.
 9. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando 1/5 dei Consiglieri Comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a. appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzione del personale, Piante Organiche e relative variazioni;
 10. Contestualmente all'affissione all'Albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capi - gruppo consiliari, i relativi atti sono messi a disposizione dei Consiglieri che ne possono prendere visione ed eventualmente estrarre copia presso il competente Ufficio Comunale.

ART. 41 ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. L'Assessore non Consigliere gode di tutti i diritti e prerogative degli altri Assessori, con esclusione del diritto di voto nell'adunanza del Consiglio Comunale.
2. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuato dal Sindaco prima di procedere alla nomina.
3. Agli Assessori non Consiglieri si applicano le norme previste dalla legge 27 Dicembre 1985, n° 816.

CAPO 3° SINDACO

ART. 42 ELEZIONE E CESSAZIONE

1. IL Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge 25 Marzo 1993, n° 81 ed è membro del Consiglio.
2. Le cause di cessazione dalla carica sono stabilite dalla legge.
3. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successivi.
4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 43

FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Sindaco, Capo del Governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'Ente, di Presidenza del Consiglio Comunale e della Giunta con i poteri attribuiti dalla Legge e dal presente Statuto, di sovrintendenza sull'attività e l'organizzazione del Comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi direttivi e burocratici di Amministrazione.
2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politico - amministrativo espresso dal Consiglio e l'indirizzo attuativo della Giunta.
3. Il Sindaco, nella seduta immediatamente successiva a quella dell'insediamento dell'Amministrazione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, rispettando la sotto indicata procedura e i tempi dovuti:
 - a) entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale di insediamento, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri Comunali l'atto deliberativo, approvato dalla Giunta Comunale, nel quale sono indicate le linee programmatiche, invitando i Consiglieri stessi a proporre i propri eventuali emendamenti entro i successivi 10 giorni. Nella comunicazione verrà stabilita la data di convocazione del Consiglio Comunale da tenersi non oltre 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine. Tutte le proposte integrative e gli emendamenti dovranno essere resi per iscritto e protocollati entro il termine suddetto. Nella seduta del Consiglio Comunale i singoli emendamenti, secondo la data di protocollo verranno sottoposti all'esame del consesso e alla loro eventuale approvazione.

ART. 44

FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE - DI VIGILANZA - DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) coordina l'attività dei singoli Assessori ;
- b) sospende l'adozione di atti specifici concernenti l'attività Amministrativa dei singoli Assessori e li sottopone all'esame della Giunta;
- c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Difensore Civico Regionale adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalle vigenti norme.
- d) ha facoltà di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna di sua competenza, ad uno o più Assessori.
- e) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- f) determina e coordina, nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli uffici comunali.
- g) nomina e revoca il Segretario Comunale, secondo le modalità e i tempi fissati dalla legge.
- h) può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, qualora questi non sia stato nominato previa convenzione stipulata con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

- i) può attribuire a singoli consiglieri incarichi in materie che investono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente, senza pregiudizio per le competenze della Giunta e degli Assessori.
- j) convoca i comizi per i referendum comunali.
- k) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di responsabilità di dirigenza e quelli di collaborazione esterna.
- l) assegna, sentita la Giunta, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- m) rappresenta in giudizio il Comune sia come attore che come convenuto e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
- n) nomina in caso di necessità uno o più messi notificatori, scegliendoli di preferenza tra i Vigili Urbani.
- o) vigila sull'espletamento del servizio di Polizia Municipale.
- p) può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, i posti apicali, dirigenziali e di alta specializzazione.
- q) il Sindaco è il datore di lavoro del Comune.
- r) Spettano al Sindaco le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

ART. 45

IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle attività indicate nel 1° comma dell'art. 38 della legge fondamentale alle quali provvedono gli uffici e i servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.
2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
4. E' autorità Comunale di protezione civile, per cui, al verificarsi dell'emergenza, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e, avvalendosi della struttura comunale di Protezione Civile e delle Associazioni di volontariato, provvede, con i mezzi a disposizione del Comune, agli interventi necessari, dandone comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.
5. Agli assessori il Sindaco può delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo di cui all'Art. 38 della Legge fondamentale con esclusione dei provvedimenti previsti dal comma 2 dello stesso articolo che non sono delegabili ma competono, in sua assenza o impedimento, a chi sostituisce legalmente che sono il Vice - Sindaco o in assenza e impedimento anche di quest'ultimo, l'Assessore anziano d'età tra quelli che sono Consiglieri Comunali.

ART. 46

STATUS GIURIDICO

1. Lo stato giuridico, le incompatibilità ed ineleggibilità del Sindaco sono determinati dalla legge.
2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio Comunale.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia Tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 47
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Qualora la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non siano trascorsi almeno quattro mesi dalla ricezione della reiezione .
4. Qualora la mozione venga approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 48
DIMISSIONI - IMPEDIMENTO - DECADENZA - SOSPENSIONE O DECESSO DEL
SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede, da parte delle competenti autorità, allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice - Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale e, al contrario delle ipotesi previste al comma 1°, si procede in tal caso allo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un Commissario.

TITOLO V
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 49
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività ai principi di imparzialità, funzionalità ed economicità di gestione, semplificazione, flessibilità, professionalità e responsabilità.
2. Il Comune adegua la propria organizzazione del personale ai principi contenuti nel D. Lgs. 03.02.1993, n° 29 e successive modificazioni, particolarmente in riferimento a ciò che concerne la separazione fra definizione politica degli obiettivi e gestione dei servizi affidata alla struttura gestoria.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è regolata secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente alle esigenze del momento, ai programmi approvati dal Consiglio Comunale e ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Comunale. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma, la struttura e le

dotazioni di personale, prevede le modalità per l'assegnazione del personale alle aree, uffici comunali e le norme sull'accesso.

4. L'organizzazione burocratica deve tendere alla individuazione di precise sfere di compiti e responsabilità tra i vari livelli funzionali e alla valorizzazione del lavoro di gruppo. L'Ente garantisce le libertà e i diritti sindacali, promuove la formazione e l'aggiornamento costante del personale.

ART. 50 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è l'organo burocratico che nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico ed economico, il ruolo e le funzioni, è preposto alla direzione tecnico - amministrativa della struttura burocratica del Comune, assiste, sul piano giuridico e funzionale, il Consiglio e la Giunta e coadiuva il Sindaco per il buon andamento degli uffici.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, nell'ambito degli iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la sua nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.
3. Il Segretario Comunale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
 - d) Presiede le Commissioni di concorso per l'accesso dei Responsabili di settore.

ART. 51 IL DIRETTORE GENERALE

1. E' consentito all'Ente procedere alla nomina di un Direttore generale previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano 15.000 abitanti.
2. Quando non risulti stipulata la convenzione prevista dal precedente comma 1), tutte le funzioni del Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale. Tutte le funzioni ulteriori a quelle previste dalla legge e dal presente Statuto vengono disciplinate nel regolamento degli uffici e dei servizi.

ART.52 I RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. A capo di ciascun servizio è individuato dal Sindaco, un Responsabile, identificato nel dipendente che abbia i requisiti stabiliti dalla legge e dal Regolamento degli Uffici.
2. Spettano ai Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, tra i quali quelli specificati appositamente dall'Art. 6 comma 2 della Legge n° 127/1997.
3. E' il Regolamento degli uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge a disporre l'organizzazione del Comune.

ART. 53
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E PARERI

1. Le proposte di deliberazione redatte dagli uffici debbono essere depositate in Segreteria almeno un giorno avanti alla riunione della Giunta, complete nella loro struttura e munite dei pareri necessari.
2. Sui provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, il Responsabile del Servizio finanziario, ai fini della loro esecutività, appone il visto di regolarità contabile attestante la capienza finanziaria, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLO INTERNO

ART. 54
DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alle leggi vigenti.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'Amministrazione del patrimonio.
3. L'utilizzazione dei terreni soggetti agli usi civici è disciplinata dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

ART. 55
CONTABILITA' E CONTRATTI

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale dell'Ente.
2. Alla gestione del Bilancio provvede la giunta collegialmente.
3. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento, fermo restando le disposizioni di legge e Statuarie.
4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrattare nella quale siano indicati:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

ART. 56
IL REVISORE DEI CONTI

1. La revisione economico - finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2) dell'Art. 100 del D. Lgs. 77/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Le funzioni, i limiti e i compiti del Revisore sono stabiliti e disciplinati dal Regolamento di Contabilità.

ART. 57
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Secondo le previsioni del Regolamento di Contabilità è istituito il servizio di controllo interno di gestione al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 58
IL CONTROLLO

1. Il controllo sugli atti e sugli Organi del Comune è regolato dalla legge 08.06.1990 n° 142 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle disposizioni dell'apposita Legge Regionale.

ART. 59
LO STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento Comunale, ad esso devono, pertanto, conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni di cui al precedente 2° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
4. Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità.
5. Lo Statuto restituito dopo l'approvazione del CO.RE.CO. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
6. Esso è, altresì, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

ART. 60
L'ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

